

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 20 (1950-1951)
Heft: 2

Artikel: Il diritto di cittadinanza nel Grigioni dal 1803 ai nostri giorni considerando specialmente il Grigioni Italiano
Autor: Luminati, Felice
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-18494>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 29.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Il diritto di cittadinanza nel Grigioni dal 1803 ai nostri giorni considerando specialmente il Grigioni Italiano

Felice Luminati

PARTE SPECIALE

I. Acquisto del diritto di cittadinanza cantonale e comunale

VII.

1. IN VIRTU' DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

Il diritto di cittadinanza può essere acquistato in virtù del diritto di famiglia, in due maniere differenti: una originaria e l'altra derivata.

a) Originaria

Un principio ammesso comunemente ed in ogni tempo è certamente quello della trasmissione del diritto di cittadinanza da padre in figlio all'infinito ed imprescrittibilmente. E' il principio dello « jus sanguinis », che fu garantito definitivamente dalla Costituzione Federale del 1848.

Nel nostro Cantone non si trova nessuna prescrizione concernente questa acquisizione, se non nel « Codice civile del Canton Grigione » del 1862. All'articolo 58 leggiamo infatti: « I figli legittimi acquistano con la loro nascita la cittadinanza del padre... ». Bisogna certamente supporre che anche prima questo principio esisteva nella tradizione ed era comunemente applicato, senza bisogno di una prescrizione legale da parte dell'autorità. Tale principio rimase immutato fino all'entrata in vigore del « Codice civile svizzero », che a sua volta lo confermò e lo mantenne in vigore fino ai nostri giorni. ¹⁾

Oltre ai figli legittimi esistono anche dei figli illegittimi e per questi la questione non è così semplice e regolare come per gli altri. Già nel 1832 fu promulgata una legge cantonale « Sull'impartizione della cittadinanza cantonale ai figli illegittimi di cittadini cantonali ». ²⁾ Tale legge enunciava il principio della paternità, vale a dire che i figli illegittimi seguono, per quanto è possibile, la cittadinanza del padre. Così un figlio illegittimo il cui padre, riconosciuto volontariamente o per sentenza, è cittadino cantonale, acquista con la nascita la cittadinanza cantonale. Però se il padre

¹⁾ Codice Civile Svizzero, art. 270.

²⁾ Raccolta ufficiale, Coira 1847, Tomo quarto, pag. 14 e Verhandlungen des Grossen Rathes 1836, pag. 24.

non può essere determinato o se appartiene ad uno Stato che non vuol riconoscere il figlio quale proprio cittadino, l'illegittimo segue la cittadinanza della madre se questa è cittadina cantonale.

Queste disposizioni furono però ben presto trovate insufficienti poichè consideravano soltanto i figli illegittimi di padre conosciuto o di madre grigione, e non i figli illegittimi in generale.

Nel 1838 fu espresso in Gran Consiglio il desiderio d'introdurre in questo campo il principio della maternità, cioè che il figlio illegittimo dovesse seguire la cittadinanza della madre. ³⁾ La proposta fu respinta e si continuò così fino al 30 novembre 1853, data dell'accettazione della « Legge concernente il principio della maternità relativamente per il diritto di patria degli illegittimi ». ⁴⁾

Con ciò il problema fu semplificato ed il figlio illegittimo seguì sempre la cittadinanza della madre, di modo che il figlio illegittimo di madre grigione e di padre sangallese, per esempio, segue il diritto di cittadinanza della prima. Inoltre il legislatore cantonale conformò la legislazione grigione a quella degli altri Cantoni e alla Costituzione Federale del 1848. ⁵⁾

Il Codice civile cantonale confermò questo principio all'articolo 69 ove dice: « I figli illegittimi acquistano con la loro nascita la cittadinanza ed il cognome della madre... »

Nel 1912, coll'entrata in vigore del Codice Civile Svizzero, che si sostituì ai Codici civili cantonali, la questione della cittadinanza originaria passò nel campo del diritto federale.

Al momento attuale il figlio legittimo acquista per la sua nascita il diritto di cittadinanza comunale di suo padre e con questo il suo diritto di cittadinanza cantonale. Il figlio illegittimo acquista il diritto di cittadinanza della madre, così pure il figlio legittimo di un senzapatria e di una svizzera. ⁶⁾ Il figlio illegittimo, in forza della legittimazione acquista il diritto di cittadinanza del padre. I trovatelli acquistano il diritto di cittadinanza del Comune sul territorio del quale furon trovati e son mantenuti da questo. ⁷⁾

b) Derivata

Il diritto di cittadinanza si acquista in modo derivato con il matrimonio. Per questo modo d'acquisto del diritto di cittadinanza rimandiamo il lettore al capitolo che segue, intitolato: « Naturalizzazione delle donne ».

³⁾ Verhandlungen des Grossen Raths 1838, pag. 196.

⁴⁾ Abschiede des Grossen Raths, Sessione del 13 luglio 1853, pag. 14 ss.

⁵⁾ Raccolta ufficiale, Coira 1857, fascicolo primo, pag. 12, art. 42 ss.

⁶⁾ Codice Civile Svizzero, art. 270, 324, 325.

⁷⁾ Codice Civile Svizzero, art. 330 al. 1 e Legge cantonale d'introduzione al Codice Civile Svizzero, art. 86.

2. IN VIRTU' DEL DIRITTO PUBBLICO

Esistono tre modi di diritto pubblico per acquistare il diritto di cittadinanza: la naturalizzazione, la reintegrazione e l'incorporazione forzata dei senzapatria. Per il nostro lavoro il più importante di questi è la naturalizzazione che esisteva già da molto prima del 1803. Essa formerà l'oggetto del seguente capitolo. La reintegrazione è un modo alquanto moderno d'acquisto del diritto di cittadinanza e ci limiteremo a brevi cenni. Per quanto concerne i senzapatria rimandiamo il lettore al capitolo speciale: « Naturalizzazione dei senzapatria ».

La naturalizzazione

La naturalizzazione si presenta come un atto amministrativo unilaterale, una pura concessione del diritto di cittadinanza fatta dallo Stato secondo il suo libero apprezzamento. ⁸⁾ Questo atto ha per effetto l'incorporazione di uno straniero nella comunità statale, di farne un membro dello Stato. Con la naturalizzazione il nuovo cittadino acquista gli stessi diritti e diventa soggetto alle stesse obbligazioni che i vecchi cittadini. L'accettazione di uno straniero nel diritto di cittadinanza non si produce per l'effetto di un contratto, ma per un atto unilaterale da parte dello Stato. Lo straniero che vuole acquistare la nazionalità di un determinato Stato, generalmente deve farne richiesta a tale Stato, il quale può accettare o respingere la domanda senza che il postulante possa ricorrere contro tale decisione. ⁹⁾ Nessuno straniero ha una pretesione giuridica alla naturalizzazione. ¹⁰⁾

1. Naturalizzazione a cittadino cantonale

Prima del 1803, non esisteva nessuna legge concernente l'acquisto del diritto di cittadinanza cantonale per mezzo della naturalizzazione. Il Cantone concedeva il suo diritto di cittadinanza a tutti i cittadini di una Lega. Viste però le gravissime condizioni richieste dalle Leghe per l'attribuzione del loro diritto di cittadinanza, il Gran Consiglio emanò la « Legge come può essere acquistato il diritto di cittadinanza di una Lega, come diritto di cittadinanza del Cantone ». ¹¹⁾

In questa legge sono fissate le condizioni necessarie per la naturalizzazione ed in essa troviamo i principi che saranno alla base di tutte le altre leggi che seguiranno in questo campo. An-

⁸⁾ Fleiner F.: Schweizerischen Bundesstaatsrecht, Tübingen 1923, pag. 101: « Die Naturalisation stellt sich dar als ein einseitiger Staatsakt, eine vom Staate nach freiem Ermessen vollzogene Verleihung des Bürgerrechts ».

⁹⁾ Favre A.: Cours de droit public, I cahier, pag. 91.

¹⁰⁾ Fleiner F.: Schweizerischen Bundesstaatsrecht, pag. 101: « Kein Ausländer hat einen Rechtsanspruch auf Naturalisation ».

¹¹⁾ Offizielle Sammlung, Chur 1807, I. Band, pag. 119.

zitutto la distinzione fra cittadini svizzeri e stranieri e, per questi ultimi, la dichiarazione di perdita del diritto di cittadinanza anteriore.

Ogni cittadino di un altro Cantone, che voleva acquistare il diritto di cittadinanza grigione, doveva farne domanda prima all'autorità della Giurisdizione nella quale abitava ed in seguito al Piccolo Consiglio, presentando:

- a) Fede di battesimo,
- b) Attestato di buona condotta,
- c) Attestato di proprietà di almeno 1000 Guldi, che non ha pene da scontare, che ha ottenuto il permesso della Giurisdizione.

Lo straniero, si può dire, doveva sottomettersi alle stesse condizioni del cittadino di un altro Cantone, soltanto che tali condizioni erano un po' aggravate. Infatti la domanda doveva essere fatta al Gran Consiglio accompagnata da:

- a) Fede di battesimo,
- b) Attestato di buona condotta,
- c) Attestazione che da quindici anni abita nel Cantone, che possiede 1500 fiorini, che non ha pene da scontare,
- d) Attestato del suo Sovrano che lo licenzia a una dichiarazione che egli rifiuta il diritto di cittadinanza anteriore. ¹²⁾

La procedura di naturalizzazione fu determinata nel 1805 dalla messa a punto della precedente legge. ¹³⁾ Il Piccolo Consiglio esamina gli attestati richiesti dall'articolo 5 della legge del 1803 ¹⁴⁾ e se li trova autentici dà al petente un certificato. Il querente deve in seguito presentarsi con questo certificato al Comune o alla Giurisdizione o Alta Giurisdizione del luogo ove possiede il suo patrimonio, le quali lo accettano liberamente a maggioranza di voti.

Colui che fa già parte di una Giurisdizione, può presentare i detti attestati, con l'attestazione dell'ottenuto diritto di cittadinanza della Giurisdizione, all'Assemblea della Lega alla quale appartiene questa Giurisdizione, e questa, se trova tutto in ordine, può conferire il diritto di cittadinanza della Lega, con riserva dell'accettazione da parte del Comune alla maggioranza di voti.

Il querente, dopo aver ottenuto il diritto di cittadinanza di Lega, deve presentare tutti i suoi attestati al Gran Consiglio, il quale esamina e decide poi se il certificato di cittadino può essere concesso gratuitamente o contro pagamento di una tassa di bollo da 100 a 300 fiorini, secondo i casi. La legislazione cantonale di que-

¹²⁾ Legge citata art. 5.

¹³⁾ Offizielle Sammlung, Chur 1807, I. Band, pag. 310.

¹⁴⁾ V. pag. precedente.

st'epoca lascia intravedere una certa interdipendenza dei diversi diritti di cittadinanza esistenti nel Cantone. Però questa interdipendenza, che esiste solo per la concessione del diritto di cittadinanza cantonale e non per gli altri, non era assoluta e anche il diritto di cittadinanza cantonale in certi casi era attribuito direttamente e senza curarsi se il petente era o no già cittadino di un Comune, di una Giurisdizione o di una Lega. Il Piccolo Consiglio stesso pubblicava nel 1808: gli stranieri che sono stati accettati in un Comune, in una Giurisdizione, o Alta Giurisdizione, per questo non acquistano anche il diritto di cittadinanza cantonale. Cioè essi non diventano, con questa accettazione, grigionesi e non possono quindi usufruire dei diritti politici del cittadino. ¹⁵⁾

La legge del 1823 ¹⁶⁾ contiene un articolo solo concernente l'acquisto della cittadinanza cantonale e pare che questa ormai non sia che una conseguenza dell'acquisto di quella comunale e specialmente di Lega. Infatti questo articolo si limita a dire: « Conseguito che uno abbia nel modo antescritto il vicinato di Lega, ha d'annunciarsi presso il Gran Consiglio, cui devonsi presentare tutti gli attestati necessari al conseguimento del vicinato comunale e di Lega, per venir riconosciuto come cittadino cantonale. Tale riconoscimento, quando non vi siano delle giuste eccezioni contro questi attestati, non può venir negato. La tassa pel rilascio della lettera di cittadino sarà per svizzeri tutto più di fiorini 300 e per non-svizzeri di tutto più fiorini 500. Qualora il Gran Consiglio trovasse che le prescrizioni della presente legge non vennero osservate nell'ammissione dell'individuo petente al vicinato di Lega, egli è autorizzato di dichiarare nullo un tale vicinato di Lega ». ¹⁷⁾

Bisogna notare che le condizioni richieste per l'ottenimento della cittadinanza, in principio, rimasero le stesse che nel 1803. ¹⁸⁾ Un unico cambiamento si riscontra nella durata del periodo di soggiorno nel Cantone imposto agli stranieri, che fu portato da 15 a 10 anni, e, nella diminuzione della tassa da pagare al Cantone che fu ridotta, per gli svizzeri da 1000 a 300 fiorini, e per gli stranieri da 1500 a 500 fiorini.

Ben presto però la legge del 1823 si manifestò insufficiente e già nel 1835 una nuova « Legge sull'acquisto ed esercizio dei diritti di cittadinanza cantonale, di Lega, giurisdizionale e comunale » fu promulgata. ¹⁹⁾ Questa non fa più distinzione fra cittadini svizzeri e stranieri ma parla soltanto di « nongrigioni ». Tutti quindi sono sottoposti, senza distinzione, alle medesime condi-

15) Offizielle Sammlung, Chur 1807, II. Band, pag. 23.

16) Legge sull'acquisto ed esercizio dei diritti di cittadinanza comunale, di Lega e cantonale del 12 luglio 1823. V. raccolta uffic., Coira 1835, fascicolo II, pag. 158.

17) Legge citata art. 6.

18) V. pag. 68.

19) Raccolta ufficiale, Coira 1847, Tomo quarto, pag. 3.

zioni per ottenere la naturalizzazione. Inoltre una procedura di naturalizzazione complicatissima, accompagnata dalle solite condizioni. Queste le troviamo all'articolo 7 che dice: « Ciascun non-grigione che vuole acquistare la cittadinanza cantonale deve avanzare l'istanza in proposito al Piccolo Consiglio giustificandosi debitamente sopra le circostanze e requisiti seguenti:

- a) Sulle circostanze personali, vale a dire, nome, età, religione, vocazione e dimora di se stesso e di tutte le persone di sua famiglia acquirenti con lui la cittadinanza presentando a tale fine per ciascuna un attestato di battesimo debitamente vidimato;
- b) Sulla buona condotta e solvibilità che verranno testificate col mezzo d'attestati magistratuali dei luoghi di sua dimora durante gli ultimi sei anni, stesi giusta il formulario stabilito;
- c) che possiede sostanza e mezzi sufficienti onde onestamente mantenere se stesso e la sua famiglia;
- d) che abbia dimorato continuamente durante due anni in una Comune del Cantone.

Quello che si annuncia per la cittadinanza cantonale deve anche depositare al Piccolo Consiglio, prima che si possa presentare la sua istanza al Gran Consiglio, l'importo di fl. 50 in danari contanti quale cauzione per le spese di sedute ».

Tali erano le condizioni richieste e vediamo che un sensibile progresso fu fatto poiché l'identità dell'individuo, che si voleva naturalizzare, veniva così meglio chiarita e anche la capacità di sostenere sè e la sua famiglia meglio esaminata e sostituita al patrimonio determinato richiesto come condizione «sine qua non» dalla legge precedente. ²⁰⁾ Questo però non era tutto. A queste condizioni d'ordine personale, se si può dire, se n'aggiungevano ben altre. Se il Piccolo Consiglio riteneva sufficiente questi requisiti, presentava l'istanza d'attribuzione della cittadinanza al Gran Consiglio il quale a sua volta riesaminava, determinava la somma da pagare, generalmente 500 fiorini, e assicurava la cittadinanza cantonale. La definitiva attribuzione della cittadinanza cantonale avveniva soltanto al momento in cui il petente avrebbe comprovato legalmente al Piccolo Consiglio l'acquisizione della cittadinanza comunale, giurisdizionale o di Comun Grande e di Lega, con tutti i diritti di un cittadino comunale, giurisdizionale o di Comun Grande e di Lega senza alcuna restrizione.

Oltre a tutto ciò per i non-svizzeri occorre ancora la presentazione di un certificato di dimissione dalla loro anteriore cittadinanza o sudditanza.

²⁰⁾ V pag. 68.

Indubbiamente, a questo momento, l'acquisto del diritto di cittadinanza cantonale doveva essere abbastanza difficile poiché le condizioni imposte erano molte e la procedura lunga e costosa. Potevano benissimo passare due anni prima che il petente potesse ottenere i tre diritti di cittadinanza richiesti dalla legge, e allora erano guai. Infatti come dice l'articolo 13 della legge del 1835, qualora l'acquirente non adempisse le condizioni sopra esposte e non pagasse la somma fissata entro il termine di due anni, dopo la concessione eventuale del Gran Consiglio, sarà questa, per tale causa, senza forza e l'importo depositato di 50 fiorini andrà a favore della tassa cantonale. Per sfuggire da questo pericolo si videro poi dei casi nei quali il petente presentava la sua domanda di naturalizzazione al Gran Consiglio dopo essersi assicurata in precedenza l'accettazione in un Comune, di modo che il Gran Consiglio concedeva direttamente la cittadinanza cantonale. ²¹⁾ Quindi in pratica si può dire che l'acquisto della cittadinanza non era così difficile come appariva dalla legge.

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione Federale del 1848 fu sollevata in Gran Consiglio la domanda se la legge del 1835 sulla naturalizzazione cantonale non fosse in contraddizione con l'articolo 43 della Costituzione Federale che, per la naturalizzazione, esprime soltanto questa condizione: « Nessun Cantone può accordare a stranieri il diritto di cittadinanza prima che non siano affatto liberi dai legami che li tenevano avvinti al proprio Stato », mentre la legge sopra citata contiene ancora delle prescrizioni riguardanti le Leghe, Giurisdizioni e Alte Giurisdizioni. La Commissione di Consiglio rispose che lei non trovava nessun disaccordo poichè, non prescrivendo altro, la Costituzione Federale lasciava piena libertà ai Cantoni, così pure alle Leghe, alle Giurisdizioni e Alte Giurisdizioni, senza curarsi se queste ultime avevano l'antico significato politico o se erano Corporazioni possedenti patrimoni.

Ciò nonostante una cosa contraria è che le Leghe, Giurisdizioni e Alte Giurisdizioni, secondo la Costituzione Federale, non hanno più nessun valore politico e in questo senso devono essere ritenute come non esistenti. Il Gran Consiglio decise lo stesso che gli stranieri, cioè i non-svizzeri, i quali vogliono naturalizzarsi nel Cantone devono, fino a quando la legge del 1835 è in vigore, riempire tutte le formalità per la contemporanea acquisizione del diritto di cittadinanza della Lega, Alta Giurisdizione e Giurisdizione. ²²⁾

Questo stato di cose un po' anormale non durò però lungo tempo, poichè, già la « Legge sulla suddivisione del Cantone Gri-

²¹⁾ Verhandlungen des Grossen Rathes, 1850, pag. 30, 74 e 1846, pag. 10, 12.

²²⁾ Verhandlungen des Grossen Rathes 1850, pag. 30, 74.

gione in Distretti e Circoli » ²³⁾ del 1851, soppresse completamente Leghe, Alte Giurisdizioni e Giurisdizioni con i loro diritti di cittadinanza. In seguito poi, nel 1853, la « Legge sulla impartizione della cittadinanza cantonale e comunale » ²⁴⁾ consacrò l'esistenza di due soli diritti di cittadinanza, cioè quello cantonale e quello comunale.

Con queste due leggi un nuovo periodo si apre per la naturalizzazione nel Canton dei Grigioni. Il diritto di cittadinanza di Lega, di Alta Giurisdizione e Giurisdizione sono soppressi, la cittadinanza cantonale e comunale sono inseparabili. Nessuno può fare acquisto della cittadinanza in un Comune, senza possedere già quella del Cantone od avere dal Gran Consiglio la dichiarazione di venir accettato quale cittadino cantonale; viceversa nessuno potrà ottenere la cittadinanza cantonale senza aver già una eventuale accettazione quale cittadino in un Comune del Cantone. ²⁵⁾

Questa legge, se riduce e semplifica la procedura di naturalizzazione, aumenta e aggrava però le condizioni richieste. Essa fu infatti preparata a questo scopo poichè le domande di naturalizzazione si facevano sempre più numerose e molti erano i petenti che dopo aver abitato molti anni in un altro Cantone, venivano nel nostro per farsi naturalizzare. ²⁶⁾ Il Gran Consiglio poi, da parte sua, s'impose alcuni nuovi requisiti da esaminare allorquando doveva attribuire una cittadinanza. Il primo e più importante fu l'assimilazione, che antecedentemente non era quasi considerata. Con questo il petente veniva severamente esaminato e la cittadinanza gli era concessa soltanto se si poteva constatare che il suo modo di pensare, il suo agire, il suo carattere erano conformi alla mentalità svizzera. Il patrimonio, benché sempre necessario, era però in secondo piano ed il Gran Consiglio s'accontentava che la capacità e la laboriosità del petente ispirassero la certezza che costui sarebbe sempre in grado di mantenere onorevolmente sè e la sua famiglia. Ad un esame molto più serrato e severo dovevano essere sottoposti quelli che si presentavano dopo essere stati respinti da altri Cantoni. ²⁷⁾

La legge a sua volta prescriveva altri requisiti, cioè i requisiti classici richiesti anche dalle leggi precedenti.

Una tassa di 1000 fr. doveva accompagnare la domanda di naturalizzazione inoltrata al Piccolo Consiglio, e con questa l'attestato di essere eventualmente già accettato in un Comune del Cantone. Inoltre:

²³⁾ Raccolta ufficiale, Coira 1857, fascicolo primo, pag. 39 ss.

²⁴⁾ Raccolta ufficiale, Coira 1857, fascicolo primo, pag. 92 ss.

²⁵⁾ Legge del 1853, art. 1.

²⁶⁾ Verhandlungen des Grossen Rathes 1851, pag. 64, 78.

²⁷⁾ Verhandlungen des Grossen Rathes 1852, pag. 178 ss.

1. La fede di battesimo tanto per lui che per ogni membro della sua famiglia che congiuntamente a lui vuol farsi cittadino;
2. Un certificato di buona condotta dal luogo di dimora negli ultimi sei anni;
3. Un attestato comprovante che egli posseda una facoltà netta di almeno 2000 fr. ed oltracciò che o con ulteriore avere, o con la sua industria, sia in istato di provvedere convenientemente ai bisogni suoi e della sua famiglia;
4. Un certificato di aver negli ultimi due anni soggiornato senza interruzione nel nostro Cantone. ²⁸⁾

Questi requisiti però non erano assolutamente necessari e il Gran Consiglio era competente di dispensarne la presentazione in quei casi che credeva opportuno. Così fu per esempio con la naturalizzazione di Carlo Clerici e Innocente Guaita, i quali non potevano provare il soggiorno ininterrotto di due anni. Però, considerando che erano molto ricchi e che si poteva aumentare la tassa, (si poteva fare un affare !!!) furono accettati per la somma di 2000 fr. cadauno. Ma, avendo saputo in seguito che la loro situazione politica era molto compromettente si decise di respingere la loro domanda (l'affare andò male!). ²⁹⁾ Lo stesso fu fatto con il dott. Spengler il quale fu accettato benchè non avesse due anni di domicilio e un patrimonio di 2000 fr., considerando però la sua ottima persona. ³⁰⁾

Questa legge non fa nessuna distinzione fra petenti cittadini di un Cantone svizzero e stranieri. Tutti sono sottoposti alle medesime condizioni. Soltanto all'articolo 7 troviamo un requisito supplementare imposto agli stranieri, il quale però non è altro che la trascrizione dell'articolo 43 capoverso 2 della Costituzione Federale del 1848. Questo articolo 7 infatti dice:

« Onde accordare la cittadinanza a individui che non siano già di un altro Cantone occorre che vengano sciolti dai vincoli che li uniscono allo Stato cui appartenevano; la dichiarazione relativa è però da provvedere a mezzo del Piccolo Consiglio solo dopo che il Gran Consiglio abbia accordata la domanda. — Il Gran Consiglio può sciogliere anche da questo obbligo, solo però con la riserva della approvazione delle autorità federali ».

Così, con l'aggiunta di tale ultimo capoverso questa differenza non fu assoluta e molti furono i casi di naturalizzazione di stranieri, nei quali il petente fu dispensato dal provare la perdita dell'antecedente diritto di cittadinanza. ³¹⁾ Questo accadeva special-

²⁸⁾ V. legge del 1853 art. 4.

²⁹⁾ Verhandlungen des Grossen Rathes 1853, pag. 75 ss.

³⁰⁾ Verhandlungen des Grossen Rathes 1855, pag. 21.

³¹⁾ Verhandlungen des Grossen Rathes 1853, pag. 75 ss.

mente quando la naturalizzazione era domandata da un rifugiato politico o da un senzapatria. Tipico è il caso della naturalizzazione del Dott. Heinrich Simon trattato in Gran Consiglio nel 1853. ³²⁾ Costui era un rifugiato prussiano e nel 1852 aveva ottenuta, dal Gran Consiglio, la promessa d'attribuzione del diritto di cittadinanza cantonale, a condizione però che il Consiglio Federale fosse d'accordo. Siccome le autorità federali s'opposero a questa naturalizzazione, Heinrich rinnovò la sua domanda al Piccolo Consiglio appoggiandosi sulla decisione dell'Assemblea Federale, la quale aveva stabilito che la naturalizzazione di rifugiati era completa competenza dei Cantoni e sul fatto che ciò era già stato messo in pratica in più Cantoni. Inoltre in questo caso l'accettazione federale era inutile, poiché essa cerca soltanto la prova della liberazione del diritto di cittadinanza anteriore, e questa era lampante dato che il petente era escluso per legge dal diritto d'appartenenza allo Stato prussiano.

Il Piccolo Consiglio, dopo aver consultato il Decreto federale del 3 febbraio 1853 dovette ammettere che ogni mezzo era buono per provare la liberazione dal diritto di cittadinanza anteriore, ma che l'ultima parola su queste attestazioni spettava al Consiglio Federale e non al Cantone. Duncque tenendo calcolo della ricchezza del Dott. Heinrich, dell'utilità di questa naturalizzazione per il Cantone, della assicurata liberazione dal diritto di cittadinanza anteriore, del diritto del Consiglio Federale di decidere definitivamente, e della possibilità di aumentare la tassa per la mancanza di due anni di soggiorno il Gran Consiglio decise:

1. Il diritto di cittadinanza grigione è garantito al Dott. Heinrich Simon con una tassa di fr. 2000.
2. Questa naturalizzazione deve essere annunciata al Consiglio Federale e se questo approva, essa diventa definitiva.

Un caso del genere fu anche la naturalizzazione di Adelbert Dalgas, il quale era senza patria, non aveva ancora un diritto di cittadinanza comunale assicurato e nemmeno due anni di soggiorno ininterrotto. Considerando questi requisiti il Gran Consiglio decise lo stesso:

1. Il diritto di cittadinanza cantonale è assicurato contro pagamento di una tassa di 2000 fr. e a condizione che in tre mesi presenti un attestato della sua probabile accettazione nel diritto di cittadinanza della città di Coira o di un altro Comune.
2. Appena questo certificato giungerà al Piccolo Consiglio la naturalizzazione sarà comunicata al Consiglio Federale e se questo accetta essa diventa completa e definitiva. ³³⁾

³²⁾ Verhandlungen des Grossen Rathes 1853, pag. 84 e 131.

³³⁾ Verhandlungen des Grossen Rathes 1853, pag. 131.

Vediamo qui con quale facilità la mancanza di un requisito poteva essere sostituita da un aumento della somma di naturalizzazione e come gli stranieri venivano trattati nello stesso modo dei cittadini di altri Cantoni.

Ben presto però, già nel 1853, il Gran Consiglio accettò la proposta del Piccolo Consiglio, di stabilire una differenza fra la tassa da far pagare agli stranieri ed ai cittadini svizzeri. Si decise infatti di fissare a 600 fr. quella per gli svizzeri e a 1000 fr. quella per gli stranieri. ³⁴⁾ Tale distinzione era necessaria poichè risultava un'ingiustizia far pagare la stessa tassa a tutti, dal momento che il beneficio ottenuto non era uguale. Infatti con 1000 fr. gli stranieri ottenevano il diritto di cittadinanza cantonale e federale, mentre con la stessa somma i cittadini di un altro Cantone ottenevano soltanto il diritto di cittadinanza del nostro Cantone.

Nessun'altra disposizione o legge fu emanata in seguito e la legge del 1853 rimase in vigore fino al 1937, anno in cui si riuscì finalmente a proclamarne una nuova.

Non bisogna però credere che durante tutto questo lungo periodo le disposizioni del 1853 siano sempre state applicate alla lettera! Il Gran Consiglio derogò in molti casi a tali prescrizioni, basta osservare la pratica di naturalizzazione per convincersi. ³⁵⁾

Per quanto concerne la tassa di naturalizzazione rimandiamo il lettore al capitolo speciale sulla « Tassa di naturalizzazione ».

La legge del 1937, che è tuttora in vigore, stabilì ancora più chiaramente l'interdipendenza dei due diritti di cittadinanza cantonale e comunale. ³⁶⁾ Il diritto di cittadinanza cantonale può essere ottenuto solo in base ad una reale promessa del diritto di cittadinanza comunale, e quest'ultimo è effettivo solo dopo l'attribuzione del diritto di cittadinanza cantonale. Essa non si accontenta soltanto di far dipendere la cittadinanza comunale da quella cantonale, ma fissa molte condizioni alle quali i Comuni devono sottoporsi, ciò che vedremo meglio in seguito parlando della naturalizzazione a cittadino comunale. Insomma l'autonomia dei Comuni grigionesi è sempre in diminuzione ed il Cantone continua ad arrogarsi nuovi diritti. Se si procede di questo passo verrà un giorno in cui le autorità comunali non saranno altro che degli impiegati amministrativi diretti dal Governo cantonale, se ancora questo non sarà completamente sottomesso alle autorità federali. Allora la Svizzera non sarebbe più uno Stato federativo, ma uno Stato unitario.

Ritornando ora al nostro problema di naturalizzazione, vediamo che la legge del 1937 reintroduce la distinzione fra cittadini

³⁴⁾ Verhandlungen des Grossen Raths 1853, pag. 74.

³⁵⁾ Verhandlungen des Grossen Raths 1854, pag. 118; 1855, pag. 21; 1869, pag. 34; 1875, pag. 127; 1920, pag. 116; ecc.

³⁶⁾ Abschiede des Grossen Raths 1936, pag. 49, art. 1.

svizzeri e stranieri, ma non più soltanto in rapporto alla tassa di naturalizzazione, ma anche e specialmente in rapporto al domicilio. L'articolo 4 distingue stranieri e svizzeri e fra queste due classi introduce una nuova triplice distinzione attribuendo ad ognuna un periodo differente di domicilio.

Per gli stranieri occorre:

- a) Per coloro che sono immigrati, un domicilio di 10 anni durante gli ultimi 15 anni.
- b) Per coloro che sono nati nel Cantone e hanno abitato almeno 10 anni prima d'aver compiuti i 20 anni, 5 anni di domicilio durante gli ultimi 10 anni.
- c) Per coloro la madre dei quali è grigionese, 3 anni durante gli ultimi 5 anni.

Per gli svizzeri occorre:

- a) 3 anni di domicilio durante gli ultimi 10 anni per coloro che sono immigrati.
- b) 2 anni di domicilio durante gli ultimi 5 anni se sono nati nel Cantone e hanno abitato in questo almeno 10 anni prima di aver compiuti i 20 anni.
- c) Se la madre è d'origine grigionese non vien richiesto nessun periodo di domicilio.

Tutte queste distinzioni non sono altro che la caratteristica sulla quale è basata la presente legge: l'assimilazione, cioè quell'assieme di requisiti personali dell'individuo, in virtù del quale egli pensa, agisce e si presenta come un buon cittadino svizzero.

La durata del domicilio o la nascita nel Cantone costituiscono un elemento decisivo per l'assimilazione, anche se questi due fattori non hanno gli stessi influssi su tutti gli individui. Tale immigrato conserverà per tutta la sua vita la mentalità del suo Cantone d'origine o del suo Stato natale, tal'altro invece assimilerà intieramente i costumi e le idee di quelli che lo circondano.

La prima legge cantonale che tenne conto di questa differenza fu appunto quella grigionese. ³⁷⁾

Se prima la condizione essenziale era il pagamento di una tassa, magari e generalmente molto elevata, al momento attuale, benché non si trascuri neppure una certa somma di naturalizzazione, questa condizione essenziale è certamente la prova che il petente è assimilato all'essenza del nostro popolo. Senza di ciò la domanda di naturalizzazione deve essere respinta, dice espressamente l'articolo 6.

D'altra parte, ci possono essere anche altri rapporti avvici-

³⁷⁾ Liebeskind W. A. pag. 363a.

nanti l'individuo a un Comune ed a un Cantone, senza che ci sia un domicilio fisso. Avere una madre o una sposa che prima del matrimonio era originaria del Cantone, o essere proprietario fondiario, può creare dei rapporti più stretti con un Comune o un Cantone che non il solo fatto del domicilio. Ciò nonostante il domicilio è sempre il criterio più sicuro. L'aggregazione di un candidato che non ha domicilio nel Cantone è, nella legislazione della maggior parte dei Cantoni, una eccezione alla regola. ³⁷⁾

Anche in avvenire questa condizione dovrà essere coscienziosamente e rigorosamente esaminata poiché, durante quest'ultima guerra, abbiamo potuto constatare quali conseguenze può portare la naturalizzazione di un individuo non assimilato. Pensiamo in questo momento al cittadino austriaco Dott. Barwirsch, naturalizzato a Schmiten nel 1931, il quale nel 1946 fu condannato dalla Sezione Penale del Tribunale Federale a 20 anni di carcere per attentato alla sicurezza del paese.

Anche le conseguenze economiche di una naturalizzazione sono considerate dal legislatore grigionese, ed, all'articolo 6 lettera b), dichiara nettamente che la domanda di naturalizzazione deve essere senz'altro respinta se il petente può essere considerato come un elemento inutile alla nostra economia. Inoltre il Gran Consiglio determina la tassa di naturalizzazione, che varia secondo i casi e non può essere superiore ai 1000 fr. e inferiore ai 200. Basi per la determinazione di questa tassa sono: le condizioni finanziarie del richiedente, e la durata del domicilio a lui richiesto. L'importo è versato al fondo pauperile cantonale, l'uso del quale è diretto da un regolamento del Piccolo Consiglio. ³⁸⁾ La presentazione di un certificato di buona condotta è pure necessaria, assieme alla prova che il petente è in grado di sostenere sè e la sua famiglia in presente e in futuro. ³⁹⁾

L'articolo 9 riconferma l'antico principio riguardante la naturalizzazione degli stranieri. Per costoro l'attribuzione della cittadinanza cantonale è effettiva solo dal momento in cui il petente ha provata la scadenza del diritto di cittadinanza anteriore.

Con questa legge le condizioni per l'acquisto del diritto di cittadinanza cantonale sono nettamente determinate. Il Gran Consiglio non vi può, come prima, derogare, ed introdurre delle eccezioni. La legge è precisa e chiara e nulla può essere fatto in via eccezionale.

Si può quindi considerare questa legge come un progresso conforme ai principi democratici che sono alla base della nostra Costituzione tanto federale che cantonale.

³⁸⁾ Legge del 1937, art. 7.

³⁹⁾ Legge del 1937, art. 5.